

037380858

**COMITATO REGIONE LOMBARDIA****GIUDICE SPORTIVO
BOSSI avv. DALMAZIO**
26013 CREMA (CR)
Via Verdelli, 2/a - Tel. 0373/574.72

04 giugno 2015

Il sig. SANTI OTELLO - Commissario di campo di una gara organizzata dalla società bocciolina CREVESE del Comitato Provinciale di VARESE riferisce che durante un incontro tra il sig. GUIDI GIUSEPPE della società BEDERESE - tessera n. 394286 cat. C, ed il sig. FINALI GIOVANNI della società CUVIESE - tessera n. 695694 cat. C, il giocatore GUIDI GIUSEPPE contestava una decisione arbitrale.

Il giocatore FINALI GIOVANNI si rivolgeva al giocatore GUIDI GIUSEPPE dicendo di non continuare a "rompere i coglioni": a questo punto i due giocatori cominciavano ad insultarsi reciprocamente con parole quali: "sei una testa di cazzo".

La situazione è degenerata ed i due si sono scambiati pugni, calci e spintoni colpendosi reciprocamente.

Il Giudice Territoriale ravvisa nel comportamento dei due giocatori le violazioni di cui all'art. 61 n. 3 commi d) ed l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina

P.Q.M.

Ritenuto GUIDI GIUSEPPE della società BEDERESE - tessera n. 394286 cat. C colpevole della violazione dell'art. 61 n. 3 commi d) e l), lo condanna alla squalifica di mesi 1 per la violazione dell'art. 61 n. 3 comma d) del Regolamento di disciplina e giustizia e di mesi 4 per la violazione dell'art. 61 n. 3 comma l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e così complessivamente la squalifica di mesi 5: dal 01 luglio 2015 al 30 novembre 2015.

Ritenuto FINALI GIOVANNI della società CUVIESE - tessera n. 695694 cat. C, colpevole della violazione dell'art. 61 n. 3 commi d) e l), lo condanna alla squalifica di mesi 1 per la violazione dell'art. 61 n. 3 comma d) del Regolamento di disciplina e giustizia e di mesi 4 per la violazione dell'art. 61 n. 3 comma l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e così complessivamente la squalifica di mesi 5: dal 01 luglio 2015 al 30 novembre 2015.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(avv. Dalmaio Bossi)